



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del Registro	OGGETTO : Richiesta negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 e seguenti decreto legge 132/2014 convertito in L. 162/14 presentata dalla Sig.ra Carone Antonia per risarcimento danni da morso di cane randagio. Determinazioni al Responsabile del Servizio Contenzioso
Data: 11/09/2018	

L'anno 2018 il giorno 11 del mese di SETTEMBRE, alle ore 16:10, nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

- 1 **Dott.ssa Maria CARONE**
- 2 **Dott. Angelo MAZZA**
- 3 **Dott.ssa Edmea GRASSI**
- 4 **Sig. Pasquale SALERNO**
- 5 **Ing. Simona ERARIO**
- 6 **Sig. Cosimo DELLI SANTI**

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X

assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini con funzione di verbalizzante.

Il SINDACO, Dott.ssa Maria Carone, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Premesso che in data 08 Febbraio 2016 la Sig.ra Carone Antonia formulava formale istanza di risarcimento, a questo Civico Ente (prot. n. 1809 del 03.02.2016), dei danni fisici che le sarebbero occorsi in circostanza di un sinistro avvenuto in territorio comunale a causa di un morso di un cane randagio;

Che non essendo la richiamata richiesta risarcitoria corredata da alcuna documentazione comprovante i fatti assunti nonché la natura ed entità delle lesioni lamentate, pertanto inidonea a consentire la valutazione della stessa, l'Ufficio si trovava incolpevolmente impossibilitato ad effettuare una ponderata ed obiettiva valutazione di quanto dedotto ed allo stato, riteneva la domanda non accoglibile, invitando controparte a eventualmente integrare la istanza al fine di permettere una più compiuta istruzione della vertenza;

Vista la successiva pec del 29.08.2018, acquisita al Prot. dell'Ente n. 14085 di pari data, con la quale la Sig.ra Carone, conferendo a tal fine espresso incarico all'Avv. Raffaella Gennari, faceva pervenire a questo Ente una proposta di invito ad aderire a convenzione di negoziazione assistita ad oggetto il risarcimento dei danni personali di cui sopra;

Considerato che il decreto legge 132/2014 convertito in legge 162/14 prevede che la procedura di negoziazione assistita - a far data dal 09.02.2015 - sia condizione di procedibilità per la domanda giudiziale e che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio;

Che la negoziazione assistita consiste nell'accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono "di cooperare in buona fede e lealtà", al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni;

Che la convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale;

Dato atto che, nonostante alcune isolate pronunce favorevoli da parte dei Giudici che hanno escluso la responsabilità dell'Ente comunale per danni provocati da cani randagi qualora l'Ente sia stato impossibilitato a conoscere l'esistenza del pericolo e conseguentemente di allertare il servizio di recupero dell'animale a causa della mancanza di una specifica segnalazione da parte del cittadino, l'orientamento giurisprudenziale in *subiecta materia* non è sempre costante e che sussiste sempre un rischio di soccombenza, a volte esclusiva, a volte solidale con l'Azienda Sanitaria Locale;

Ritenuto di accogliere la istanza sopra richiamata al solo fine di verificare la possibilità di risolvere in modo amichevole la controversia e senza che ciò costituisca riconoscimento delle pretese altrui, purché nella fase della negoziazione assistita venga depositata ulteriore documentazione documentale e previo accertamento, da parte dell'Avvocato che sarà incaricato, di una eventuale responsabilità da parte dell'Asl;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio AA.GG.-Contenzioso in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000;

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa si intendono qui integralmente riportati;

- 1) Di aderire** all'invito della Sig.ra Carone Antonia di procedere alla negoziazione assistita di cui agli articoli 2 e seguenti del decreto legge 13212014 convertito in Legge 162/14 in relazione al risarcimento dei danni personali subiti a causa del sinistro del 01 gennaio 2016;

- 2) Di dare atto** che il suddetto accoglimento ha il solo fine di verificare la possibilità di risolvere in modo amichevole la controversia, alle condizioni di cui in premessa, senza comportare alcun riconoscimento delle pretese dell'istante;

- 3) Di stabilire** che, ove emerga l'opportunità e la convenienza di definire in via bonaria il procedimento, occorre comunque acquisire, prima della sottoscrizione dell'accordo definitivo, l'autorizzazione alla stipula da parte della Giunta Comunale;

- 4) Di demandare** al Responsabile del Servizio interessato l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, compresa la nomina del legale che assisterà l'Ente nella fase di negoziazione;

- 5) Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.L.vo n.267/2000.

COPIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.

Oria, lì 10/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.

Oria, lì 10/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Oria, lì 10/09/2018

Il Segretario Generale

F.to Dott. Rosario Cuzzolini

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Maria Carone

SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Rosario Cuzzolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1528

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 12/09/2018

Oria, lì 12/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rosario Cuzzolini

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 11/09/2018

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, lì 11/09/2018

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rosario Cuzzolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 12/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
